

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

**RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
SUL ME-PAT CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA**

Spett. le Impresa

Oggetto: Richiesta di Offerta (RDO) per SERVIZI DI MEDIA MONITORING A SUPPORTO DELL'AREA MEDIA & PR DI TRENTINO MARKETING

RDO (ME-PAT) n.: 49441

Categoria merceologica di riferimento (Metaprodotto): Servizi di rassegna stampa

Codice CIG: 7267921E21

Codice CUP: C63J17000040003

Importo complessivo posto a base di gara è di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa

Costi della manodopera di cui l'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00)

Durata dell'appalto: come da capitolato speciale

Scadenza richiesta chiarimenti: 15/11/2017 ore 12:00

Scadenza presentazione offerte: 23/11/2017 ore 12:00

PREMESSO CHE

- a) Trentino Sviluppo S.p.A. si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del *Sistema Informatico*, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato *Sistema*;
- b) l'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente Richiesta di Offerta e da tutta la documentazione ad essa allegata, dalla Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013 inerente l'approvazione dei "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT)", dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- c) sono legittimati a partecipare al confronto concorrenziale i soggetti iscritti al ME-PAT di cui all'art. 16 dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013 abilitati da APAC relativamente al Bando di Abilitazione della Categoria merceologica a cui fa riferimento il Metaprodotto indicato nelle premesse della RDO, e che siano stati successivamente

invitati da parte della Stazione Appaltante, tramite un'apposita e-mail di invito, alla procedura di scelta del contraente;

- d) i rapporti tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Aggiudicataria sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA, definita nelle premesse della presente RDO, indetto dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e pubblicati sul sito dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ed integrati e modificati da tutta la documentazione allegata alla RDO che, in caso di contrasto, prevarrà sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché sul relativo Capitolato Tecnico allegati al bando di abilitazione stesso (art. 37 della Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013);
- e) l'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e che la stessa si riserva la facoltà di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete;
- f) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione:

con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 17 della L.P. 2/2016;

con la presente **SI INVITA**

ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c), della L.P. 2/2016 e dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente RDO per l'affidamento del/della servizio/fornitura in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato relativi al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA definita nelle premesse della presente RDO, dall'allegato Capitolato Speciale, nel quale sono descritte le caratteristiche tecniche richieste per esecuzione del servizio del lotto di riferimento.

Alla presente RDO sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

1. Allegato **“Capitolato Speciale”**
2. Fac-simile **“Modulo offerta economica”**
3. Fac-simile **“Dichiarazione partecipazione ALLEGATO A”** (vedi, al riguardo, il Punto 4, Paragrafo 4.1),
4. Fac simile **“Dichiarazione soggetto fideiussore per cauzione provvisoria”**

**PARAGRAFO 1.
INFORMAZIONI TECNICHE**

La documentazione completa di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara gestito attraverso

la piattaforma di E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato “Mercurio” al seguente indirizzo: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp>.

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica e i requisiti tecnici minimi reperibili sul sito MERCURIO – AREA FORNITORI.

Al fine di permettere al Gestore del Sistema di fornire riscontro in tempo utile ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento tecnico concernenti l’inserimento a Sistema delle proprie offerte da parte dei fornitori, questi ultimi dovranno provvedere a contattare il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero **0461/800786** almeno 60 (sessanta) minuti prima del “Termine di presentazione dell’offerta” (scadenza presentazione offerte).

Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

SI RACCOMANDA DI NON ATTENDERE L’ULTIMO GIORNO O LE ULTIME ORE DISPONIBILI PER COLLOCARE A SISTEMA LA PROPRIA OFFERTA, AL FINE DI PERMETTERE LA RISOLUZIONE TEMPESTIVA DI EVENTUALI PROBLEMATICHE.

1.1 CHIARIMENTI

Le richieste di **CHIARIMENTI**, inerenti la gara in oggetto, devono essere effettuate **ESCLUSIVAMENTE SUL SISTEMA MERCURIO** secondo le modalità illustrate nel manuale di partecipazione al Mercato elettronico, pubblicato sul sito “Mercurio” (<http://www.mercurio.provincia.tn.it>) – Area Fornitori – Sezione manualistica “Mercato elettronico”– Documento “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso”, entro il termine per la relativa presentazione indicato nelle premesse della presente RDO.

1.2 FIRMA DIGITALE

Si precisa che tutti i file allegati costituenti l’offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF). Si veda al riguardo anche il manuale **“Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso” - SEZIONE VI - FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE**, pubblicato sul sito “Mercurio” (<http://www.mercurio.provincia.tn.it>) – Area Fornitori – Sezione manualistica “Mercato elettronico”.

PARAGRAFO 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell’Amministrazione appaltante.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 24 della L.p. 23/90. L’Impresa invitata singolarmente **deve** assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento.

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese

di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*)

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV “Criteri di partecipazione A: idoneità”)

B. Assenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte III - Motivi di esclusione).

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e s.m. l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.4. Ai sensi del suddetto articolo, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all’emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede direttamente il tribunale.

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- il fatturato annuo (specifico) dell’operatore economico nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi, quale indicatore di affidabilità, di esperienza e di capacità di affrontare gli impegni dell’appalto

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV “Criteri di partecipazione B: Capacità economica e finanziaria”)

D. Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- aver effettuato, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data d’invio della Lettera d’invito, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo almeno pari a Euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali.
- aver effettuato, a regola d’arte, nell’ambito delle forniture/servizi di cui sopra una fornitura/servizio analoga/o di valore pari ad almeno il 40% dell’importo complessivo posto a base di gara.

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV “Criteri di partecipazione C: Capacità tecniche e professionali”).

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

A PENA DI ESCUSIONE in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese e di Consorzio ex art. 2620 c.c.

- l’assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2 lettera B dovrà essere posseduta da ciascuna impresa raggruppata o consorziata;
- il requisito di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 2 lettera C potrà essere cumulato dal raggruppamento o dal consorzio ex art. 2602 c.c fermo restando che:
 - la mandataria in caso di RTI o una consorziata del consorzio ex art. 2602 c.c. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;

- che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole;
- il requisito di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 2 lettere A e D potrà essere cumulato dal raggruppamento e dal consorzio ex art. 2602 c.c fermo restando che:
 - ciascuna impresa mandante dovrà essere in possesso della iscrizione alla CCIAA per attività di pulizia;
 - la mandataria in caso di RTI, una consorziata del consorzio ex art. 2602 c.c. dovrà possedere il requisito del fatturato specifico;

La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

**PARAGRAFO 3.
DOCUMENTAZIONE, CRITERI DI AFFIDAMENTO, MODALITÀ DI
FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della L. P. 2/2016, per quanto compatibile, valutata in base ai seguenti elementi:

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO)	70
B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO)	30
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice (tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell’offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al paragrafo 5.

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito applicando la formula di seguito riportata al paragrafo 6.

All’interno dell’Offerta Economica l’offerente dovrà dare, **a pena di ESCLUSIONE**, evidenza dei **costi di manodopera e dei costi relativi alla sicurezza c.d. “Specifica Aziendale”**, come previsto dall’**art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016** che dovranno essere specificamente quantificati.

Nel caso di **imprese riunite in raggruppamento temporaneo d’impresa**:

- non ancora costituito, l’offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
- già costituito, l’offerta tecnica ed economica potranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti, a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Nel caso di **consorzio ex art. 2602 del c.c.:**

- non ancora costituito, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
- già costituito, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio,

a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio complessivo dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico), l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute **sia ritenuta da parte della Committente**, congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata **una sola offerta**, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla RDO, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito.

A partire dal giorno e ora di pubblicazione della gara, indicati nella mail di invito e visibili a Sistema, i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che sono specificatamente indicate nel manuale di partecipazione alle gare, pubblicato sul sito “Mercurio” (<http://www.mercurio.provincia.tn.it>) – Area Fornitori– Sezione manualistica “Mercato Elettronico” – Documento “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso”.

Chiarimenti: è possibile inoltrare a sistema eventuali richieste di chiarimenti nelle modalità illustrate nella citata guida operativa **“Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso”**.

Ad **eventuali domande e/o richieste di chiarimento** effettuate dai Fornitori entro il termine riportato nella mail di invito e visibile a Sistema, l'Amministrazione darà risposta entro i termini previsti di legge.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **“Notifica offerta presentata”** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già

presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

3.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Prima di inviare l'offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema nella sezione “Dati generali>>Note personali”, sezione “Allegati”, nella specifica categoria, i seguenti documenti **FIRMATI DIGITALMENTE**:

– **categoria documento da caricare: “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”**

1. la dichiarazione di cui al fac simile ALLEGATO A, prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della RDO;
2. DEPOSITO CAUZIONALE di cui al successivo paragrafo 4.2 della RDO;
3. (*eventuale*) ulteriore documentazione amministrativa richiesta di cui ai successivi Paragrafi;

– **categoria documento da caricare: “ALLEGATO TECNICO”**

4. l’Allegato “Progetto di erogazione del servizio”, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 5;

– **categoria documento da caricare: “ALLEGATO ECONOMICO”**

5. l’Allegato “Modulo offerta economica”, reso disponibile sul Sistema all’interno della documentazione di gara (sezione “Allegati” alla pagina “Dati generali>>Informazioni acquirente”) in cui il Concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente i prezzi relativi a tutte le posizioni, il tutto a pena di invalidazione dell’offerta;
6. (*eventuale*) richiesta di subappalto.

Gli allegati di tipo amministrativo, tecnico ed economico dovranno essere caricati a sistema e **firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 1.2 e nel manuale **“Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso”**).

Il mancato caricamento a sistema anche di uno solo dei documenti richiesti di cui ai precedenti punti 2, 4 e 5 comportano l’esclusione dalla gara.

PARAGRAFO 4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A

Unitamente all’offerta, deve essere prodotta la **dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Impresa**, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modulo “DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A” al presente invito, nel quale si attestano:

- 1. le informazioni sull'operatore economico,**
- 2. le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico,**
- 3. i motivi di esclusione;**
- 4. i criteri di partecipazione.**

I requisiti di cui al presente paragrafo 4 devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere **firmate digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.);
2. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dall'invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere resa e sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa singola;
- *dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito*
- *dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito,*

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, il documento, **SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE**, comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad **Euro 800,00 (ottocento/00)** corrispondente al **2% dell'importo a base di appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 93, comma 6 del D.Lgs 50/2016).

La cauzione provvisoria deve essere emessa a favore di TRENTINO SVILUPPO SPA con sede in Via Zeni, 8 - Rovereto (TN) Italia (P.IVA e C.F. 00123240228).

RIDUZIONI EX ART. 93, COMMA 7 D. LGS. 50/2016:

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della **serie UNI CEI ISO9000**;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 50%** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Detta riduzione **non è cumulabile** con quella di cui al punto precedente;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30%, anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o **del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI ENI ISO 14001**;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 15%, anche cumulabile** con le riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni suindicate, il concorrente è tenuto a caricare a sistema copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.

Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione.

Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile

all'indirizzo

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all'utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, la costituzione del deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale - fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul conto di TRENTINO SVILUPPO SPA presso UNICREDIT BANCA SPA – IT 47 A 02008 11758 000102452682, con la seguente causale: “deposito cauzionale procedura di gara su ME-PAT nr. 49441 per l'affidamento del “SERVIZIO DI MEDIA MONITORING” in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico riportante il codice di riferimento operazione (CRO). **L'offerta dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione committente TRENTINO SVILUPPO SPA.**

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;

2. tramite **bonifico bancario** sul conto corrente intestato di TRENTINO SVILUPPO SPA presso UNICREDIT BANCA SPA – IT 47 A 02008 11758 000102452682, con la seguente causale: “deposito cauzionale procedura di gara su ME-PAT nr. 49441 per l'affidamento del “SERVIZIO DI MEDIA MONITORING”. In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell'esito di “buon fine” del bonifico. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione committente TRENTINO SVILUPPO SPA.**

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;

3. **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della Amministrazione committente. In tal caso il versante

dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risultati aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione committente TRENTINO SVILUPPO SPA.**

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;

4. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale intestata all'Amministrazione committente.**

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritti digitalmente mediante firma digitale** dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attestati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega un fac-simile di dichiarazione).

In alternativa, il concorrente può presentare copia della garanzia provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che attesti la sua conformità con l'originale.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- **"IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE";**

- **"IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE".**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione committente (TRENTINO SVILUPPO SPA) in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6/9/2011 n. 159;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escusione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione.

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto l'impegno al rilascio della cauzione definitiva di cui al precedente punto 6.

- 7) il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo 1.1 di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione ovvero che indichino quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria.

Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione. Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio

2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all'utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante il deposito cauzionale richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.2, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.2, indicandone il contenuto e i soggetti che la devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttoria non comporta alcuna sanzione

Il soccorso istruttoria di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di "buon fine" in caso di bonifico bancario o copia della relativa ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato della cauzione provvisoria e della dichiarazione sostitutiva del soggetto che sottoscrive la polizza, attestante il possesso dei poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- mancata presentazione o sottoscrizione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI

4.3.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI) E CONSORZI ORDINARI

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

RTI DA COSTITUIRSI

In caso di **RTI**, ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal Paragrafo 4.1.

La necessaria abilitazione al ME-PAT per la CATEGORIA MERCEOLOGICA indicata nelle premesse della presente RDO deve essere posseduta **a pena di esclusione** da ciascun operatore associato al momento della presentazione delle offerte.

Qualora l'invito sia inoltrato ad un'impresa singola e quest'ultima intenda partecipare in Raggruppamento temporaneo di Imprese, la stessa dovrà essere individuata come capogruppo e come tale presentare l'offerta, con le modalità specificate nella presente RDO.

Il requisito di cui al **paragrafo 2.1** (ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto), dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nell'*"Allegato A - Dichiarazione di partecipazione - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto con le relative quote di partecipazione"*, devono essere specificate le quote/parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo si veda il successivo Paragrafo.**

RTI COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi della presente RDO, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, da allegare alla categoria documento: “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”:

A) il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l’offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

In caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, **l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti**.

Ai sensi dell’art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

CONSORZI ORDINARI

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c.**, il consorzio e le imprese facenti parte il consorzio, che

dovranno essere indicate in sede di offerta nel “**Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto**”, dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) attestante quanto previsto dal Paragrafo 4.1.

La necessaria abilitazione al ME-PAT per la CATEGORIA MERCEOLOGICA indicata nelle premesse della presente RDO deve essere posseduta **a pena di esclusione** da ciascun operatore consorziato esecutore al momento della presentazione delle offerte.

Il requisito di cui al **paragrafo 2.1** (ossia l’iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto), dovrà essere posseduto da ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso il consorzio non sia ancora costituito, nel “**Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto**”, deve essere dichiarato l’impegno, da parte di ogni consorziata che farà parte del Consorzio, a conformarsi alla disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo d’impresa, consorzio ex art. 2602 del c.c. non costituiti, l’impresa **invitata** dovrà assumere il ruolo di **impresa mandataria o designata tale dal R.T.I. o dal consorzio** e quindi **presentare** la documentazione e le offerte nell’ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o del consorzio. La documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta, con le modalità previste dalla presente lettera d’invito, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.

4.3.2 CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C); D.LGS. 50/2016

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nel “**Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto**”, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui al precedente **paragrafo 2.1, devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese che partecipano alla gara, che dovranno, pertanto, rendere singolarmente la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1.**

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

4.4 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

4.4.1 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

PER QUANTO NON PREVISTO NELLA PRESENTE RICHIESTA DI OFFERTA SI APPLICA QUANTO DISCIPLINATO DALLA L.P. N. 2/2016 E DALLA L.P. N. 23/90.

PARAGRAFO 5. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è costituita dal documento **“Progetto di erogazione del servizio”**, nel quale dovranno essere indicati numero e tipologia di media monitorati, i servizi aggiuntivi e accessori proposti e l'eventuale modalità di erogazione di tali servizi. **Sarà possibile inoltre indicare un link dove poter visualizzare una versione demo del servizio.**

L'offerta tecnica dovrà essere redatta su fogli A4, carattere Times new roman 12, e non potrà superare le 25 facciate. Le facciate che dovessero eccedere il limite sopra indicato non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. Da tale limite sono esclusi gli elenchi “Reading list – Testate monitorate”.

La mancanza del documento **“Progetto di erogazione del servizio”** comporta **l'ESCLUSIONE DALLA GARA**.

La Commissione Tecnica si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali raggugli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Tecnica la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di ESCLUSIONE DALLA GARA.

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli artt. 53 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016

La Commissione Tecnica attribuirà all'offerta tecnica un punteggio fino a 70 punti sulla base degli elementi di valutazione e dei subelementi di seguito riportati:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO tot 70 punti	CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Valutazione del numero e della tipologia di media monitorati	15	verranno valutati il numero e la tipologia di media monitorati
2. Valutazione dei servizi aggiuntivi proposti, attivabili a discrezione di Trentino Marketing s.r.l., suddiviso come segue:	10	verrà valutata la presenza dei servizi aggiuntivi elencati e le modalità di erogazione
2.1. servizio di analisi qualitativa – in aggiunta a quella quantitativa già prevista- con cadenza bimestrale	5	
2.2. monitoraggio dei maggiori influencer del mondo social legato al turismo	5	
3. Valutazione dei servizi accessori proposti, suddiviso come segue:	45	verrà valutata la presenza dei servizi accessori elencati e le modalità di erogazione
3.1. fornitura di una selezione di articoli significativi dalle principali testate nazionali sulle tematiche legate alla montagna	8	
3.2. eliminazione direttamente da parte della Committente di items non pertinenti	7	
3.3. visualizzazione dei dati relativi al giornalista (indirizzo, telefono, e-mail, sito ecc.) quando indicato, nella banca dati riservata, accanto al titolo dell'articolo ricevuto in rassegna	7	
3.4. programmazione di almeno una giornata di formazione per gli utilizzatori	7	
3.5. messa a disposizione di una APP per la consultazione	5	
3.6. duplicazione di un item in più rassegne	4	

3.7. servizio di monitoraggio dei principali competitor	7	
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	70	

Per quanto concerne i punteggi di 70 punti su 100 relativi alla valutazione qualitativa, la Commissione Tecnica (composta da un numero dispari di membri, pari ad almeno 3) valuterà mediante il seguente metodo.

Per ciascun concorrente, in riferimento ai criteri di cui sopra, il singolo commissario, incluso il Presidente della Commissione, attribuirà a ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:

- *eccellente* = 1,0
- *molto buono* = 0,8
- *buono* = 0,6
- *discreto* = 0,4
- *sufficiente* = 0,2
- *insufficiente* = 0,0

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali, senza procedere ad arrotondamenti.

Ogni commissario attribuirà il proprio punteggio dando breve motivazione della sua scelta; si calcolerà la media dei punteggi conferiti dai commissari.

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta (riparametrazione).

Tale media riparametrata verrà poi rapportata al coefficiente assegnato al criterio e si effettuerà una seconda riparametrazione attribuendo il punteggio massimo all'offerta con il punteggio più alto ed alle altre offerte un punteggio via via decrescente, rispettando la proporzione esistente.

Soglia di sbarramento: il concorrente che non avrà ottenuto il punteggio tecnico complessivo provvisorio pari o maggiore di 35 punti su 70 punti massimi attribuibili sarà escluso dalla procedura.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

PARAGRAFO 6. OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo all'impresa che avrà presentato il migliore prezzo offerto per il servizio oggetto dell'appalto.

Il punteggio economico verrà assegnato nel modo seguente:

- sarà identificato l'importo minimo offerto (V_m_A) come l'offerta economica avente l'importo offerto più basso tra tutte quelle ricevute;

- si procederà quindi all'attribuzione del punteggio economico come segue: all'importo minimo offerto (Vm_A) sarà assegnato il punteggio massimo ($Pmax_OE = 30$ punti), alle altre offerte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:

$$Pass_{OEi} = Pmax_{OE} * \frac{Vm_A}{Vo_{Ai}}$$

dove:

- $Pass_{OEi}$ è il punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente “iesimo”;
- $Pmax_{OE}$ è il punteggio massimo assegnabile all'offerta (**30 punti**);
- Vm_A è l'importo minimo offerto tra tutti i concorrenti;
- Vo_{Ai} è l'importo offerto relativo all'offerta del concorrente “iesimo”.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

All'interno dell'Offerta Economica l'offerente dovrà dare, a pena di ESCLUSIONE, indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

I prezzi dovranno essere espressi al netto dell'IVA.

L'Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove l'ordine/contratto dell'Amministrazione venga inviato all'Aggiudicataria oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

6.1 MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'OFFERTA A SISTEMA E COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO “Modulo offerta economica”

Entro il “Termine di presentazione dell'offerta”, ogni singolo Concorrente invitato dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica, espressa in Euro (IVA esclusa), nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:

- ⦿ Scegliere l'opzione “Elaborare offerta” e ricercare l'appalto tra quelli con stato “Appalti in corso”.
- ⦿ **Per creare e presentare l'offerta** nei tempi indicati, cliccare sull'icona “creare” nei tasti AZIONE.
- ⦿ A sistema, nella sezione “**Dati di Posizione**”, si invita l'offerente ad inserire i prezzi unitari, relativi alle posizioni per cui la Ditta intende presentare offerta, con le seguenti precisazioni:

- utilizzare la virgola come separatore decimale;
- sono ammesse dal sistema due cifre decimali;
- i prezzi unitari devono corrispondere a quelli indicati negli appositi campi dell'allegato "Modulo offerta economica", a pena di invalidazione dell'offerta.

● **Compilare l'Allegato "Modulo offerta economica"**, reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara (sezione "Allegati" alla pagina "Dati generali>>Informazioni acquirente"), nel quale il Concorrente è tenuto a fornire **obbligatoriamente** tutti i prezzi relativi alle Posizioni, a pena di invalidazione dell'offerta.

Cliccare infine "**inviare**" per presentare definitivamente l'offerta.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari.
- la mancata indicazione dei costi della manodopera
- la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale

6.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte della fornitura oggetto della gara, dove produrre apposita dichiarazione, da caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato economico", contenente la precisa indicazione delle parti della fornitura che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile **non può essere superiore al 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto**.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dell'appalto.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

PARAGRAFO 7. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, **in seduta pubblica**, presso:

Trentino Marketing s.r.l.

Via Romagnosi 11, Trento

il giorno 23 novembre 2017, ORE 14:30

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara, previa identificazione, da parte della Stazione appaltante, mediante esibizione di valido documento di riconoscimento, con eventuale delega, se prevista.

il Banditore ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due componenti dell'Area Acquisti e Gare, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti e contenuti nell'"Allegato Amministrativo", a verificarne la completezza e regolarità formale, e, in caso di esito negativo, **a disporre il soccorso istruttorio** secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica), il Banditore ovvero un funzionario dallo stesso delegato procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara e ne verificherà la regolarità formale, al termine del quale verrà sospesa la seduta di gara.

In apposite sedute riservate, la Commissione Tecnica preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nella presente RDO, documentando le operazioni in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Previo avviso ai Concorrenti, per i Concorrenti ammessi, si procederà, in seduta pubblica:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione Giudicatrice tramite lettura del degli stessi,
- all'apertura dei documenti presentati e contenuti nell'"Allegato economico",
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dalla presente RDO.

Il Banditore ovvero un funzionario dallo stesso delegato procederà a dare lettura dei prezzi complessivi offerti, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 6, a riparametrare tali punteggi al fine di creare la graduatoria individuando il Concorrente con la miglior offerta complessiva, calcolata secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 3.1, fermo restando la facoltà di sospendere le operazioni di gara per una verifica di congruità dell'offerta.

Qualora l'offerta sia soggetta a verifica, all'esito delle valutazioni della congruità dell'offerta, il Banditore ovvero un funzionario dallo stesso delegato, procederà all'eventuale conferma della graduatoria o all'**esclusione** dell'offerta non congrua, procedendo analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, mediante il sistema SAP SRM, del nominativo dell'Aggiudicataria a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del/della servizio/fornitura. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

PARAGRAFO 8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla presente lettera d'invito.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, all'aggiudicataria, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22, comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, all'ESCUSSIONE della cauzione provvisoria presentata e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco telematico.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa

indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**PARAGRAFO 9.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE
DELL'AGGIUDICATARIA**

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d. lgs. 50/2016.
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisce al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
- g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),*
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

b) Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la **POLIZZA ASSICURATIVA** come meglio specificato all'Art. 23 del Capitolato Speciale.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

c) ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, la documentazione richiesta dall'art 26, comma della L.P. 2/2016;

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103 comma 10 del d.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

PARAGRAFO 10. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa L.P..

**PARAGRAFO 11.
ULTERIORI INFORMAZIONI**

Si precisa che:

- a) nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
- b) le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
- c) l'esperimento della gara non costituisce per la Committente né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il dott. Maurizio Rossini.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

**PARAGRAFO 12.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
INTEGRATO EX L. 190/2012, CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Impresa aggiudicataria dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Traspante.aspx) e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

**PARAGRAFO 13.
RISERVATEZZA**

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

**PARAGRAFO 14.
TUTELA DELLA PRIVACY**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., dall'art. 10 dei Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013) e da quanto specificato nel Bando di Abilitazione della relativa Categoria Merceologica, all'articolo riguardante il "Trattamento dei Dati Personali", ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del/della servizio/fornitura
4. il titolare del trattamento è TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
5. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A.
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Distinti saluti.

Trentino Marketing s.r.l.
L'Amministratore Unico
Maurizio Rossini
[documento firmato digitalmente]